Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 20 agosto 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 6508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** -
Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** -
Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DEL 20 AGOSTO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Metropolitana Milanese (M. M.), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1ª emissione 1957-1979 sorteggiate il 30 luglio 1965. — **Metropolitana Milanese (M. M.), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 2ª emissione 1958-1979 sorteggiate il 30 luglio 1965. — **Metropolitana Milanese (M. M.), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 3ª emissione 1960-1979 sorteggiate il 30 luglio 1965. — **Metropolitana Milanese (M. M.), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 4ª emissione 1961-1979 sorteggiate il 30 luglio 1965 — **Istituto Geografico De Agostini, società per azioni, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1965. — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione di credito industriale:** 37ª estrazione di obbligazioni. — **Consorzio Nazionale per il Credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni dal 3 al 5 agosto 1965. — **Tubettificio Vicentino, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1965. — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** Obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1965. — **Istituto Italiano di Credito Fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 6 e 11 agosto 1965. — **Cassa di Risparmio di Roma - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1965. — **Unione Editoriale - Società per azioni per la diffusione del libro - UNEDI, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1965. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie e obbligazioni sorteggiate nei giorni dal 2 al 9 agosto 1965. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1965. — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione di credito fondiario:** Cartelle di credito fondiario sorteggiate il 5 agosto 1965. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Cartelle edilizie sorteggiate dal 2 al 5 agosto 1965. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Cartelle sorteggiate nei giorni 2 e 13 agosto 1965. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 13 agosto 1965. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 23 luglio 1965, alle ore 11,05, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Sayed Abdel-Karim Mirghani, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Sudan.

(5271)

Venerdì 23 luglio 1965, alle ore 11,29, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Adnan Kural, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Turchia.

(5258)

Venerdì 23 luglio 1965, alle ore 11,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Mohamed Badra, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Tunisia.

(5259)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. **985**.

Autorizzazione all'Automobile Club di Bolzano ad acquistare un immobile.

N. 985. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Bolzano viene autorizzato ad acquistare dalla signora Gabriella Paschke, nata Vulkan, una quota indivisa (413,856 millesimi, pari a mq. 226 circa - p. f. 2098/2) dell'area sita in Bolzano, prospiciente corso Italia; nonchè a procedere, mediante atto di permuta, alla rettifica dei confini di detta particella fondiaria, per partecipare alla costruzione di un fabbricato condominiale da adibire ad uso di uffici e di civili abitazioni.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1965, n. **986**.

Autorizzazione all'Associazione « Lux et Amor », con sede in Roma, ad accettare con beneficio di inventario una eredità.

N. 986. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione « Lux et Amor », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità della signora Maria Nardone Pellegrino.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1965, n. **987**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Parma ad acquistare in comproprietà un immobile.

N. 987. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Parma, vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, per il prezzo di lire 3.144.200, dal sig. Ettore Mediali, 157,21 millesimi della porzione di area edificabile sita in Parma, fra la via G. Cantelli e via Salnitrara, per la costruzione di locali da adibire ad uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1965, n. **988**.

Autorizzazione all'Automobile Club di Mantova ad acquistare un immobile.

N. 988. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Mantova viene autorizzato ad acquistare dall'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, con sede in Verona, per il prezzo di lire 240.000, l'edificio sito in Mantova, alla via Principe Amedeo nn. 4, 6, 8, 10, da destinare ad uso di uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 48. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Atripalda (Avellino).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno al Consiglio comunale di Atripalda — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, la contrapposizione di due schieramenti di consiglieri di pari consistenza numerica, la cui profonda rivalità ha impedito che venissero validamente eletti gli organi d'Amministrazione.

Nella prima adunanza dell'11 febbraio 1965 il Consiglio procedeva all'elezione del sindaco, ma dopo le prescritte votazioni libere e di ballottaggio aggiornava la seduta dando atto che nessuno dei candidati aveva riportato la maggioranza assoluta di voti all'uopo richiesta dai commi secondo e terzo dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Il Consiglio veniva riconvocato il 18 febbraio seguente ed in tale adunanza, cui intervenivano soltanto dieci consiglieri, l'organo, sulla base di una diversa valutazione del risultato della votazione di ballottaggio effettuata nella precedente seduta, riteneva di poter proclamare l'avvenuta elezione del sindaco e procedeva, quindi, all'elezione della Giunta.

La deliberazione relativa veniva, però, annullata dal prefetto per violazione, tra l'altro, delle norme contenute negli articoli 298 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e 49 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297. In conseguenza veniva pure annullata la deliberazione concernente l'elezione della Giunta.

Allo scopo di pervenire sollecitamente alla costituzione di organi legittimi il prefetto, dopo aver inutilmente invitato il sindaco in carica a convocare nuovamente il Consiglio, indiceva, con decreto del 31 marzo, una convocazione d'ufficio dell'organo stesso per il 10 aprile successivo.

Alla seduta intervenivano i dieci consiglieri anzidetti che davano nuovamente atto dell'avvenuta elezione del sindaco e procedevano alla nomina della Giunta. Il prefetto tornava ad

annullare le relative deliberazioni e disponeva una nuova convocazione d'ufficio per il 24 aprile, facendo esplicito riferimento all'art. 323 del citato testo unico n. 148 del 1915.

Anche tale tentativo aveva esito identico al precedente e dava, pertanto, luogo ad un ulteriore intervento repressivo del prefetto in ordine alla deliberazione adottata.

Allo scopo, poi, di porre il Consiglio comunale inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla prolungata carenza in ordine alla costituzione degli organi il prefetto, con decreto del 30 aprile, fatto notificare a tutti i consiglieri, fissava, per l'8 maggio seguente, un'ulteriore seduta di quell'organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'espressa diffida che, in difetto, sarebbe stata proposta l'adozione del provvedimento di rigore previsto dal menzionato art. 323.

Ad onta di ciò, all'adunanza intervenivano solo nove consiglieri che confermavano la proclamazione dell'avvenuta elezione del sindaco e della Giunta con deliberazione che, come le precedenti, veniva annullata.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'impossibilità da parte del Consiglio comunale di Atripalda di costituire un'efficiente Amministrazione ed attesa la necessità di assicurare al più presto il regolare funzionamento della civica azienda, il prefetto ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, a norma del ripetuto art. 323, provvedendo nel contempo alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 23 dicembre 1923, n. 2839.

Nella specie devono ritenersi, in effetti, verificati i presupposti di legge per l'adozione della proposta misura.

E' evidente, infatti, che il Consiglio comunale di Atripalda nella sua attuale composizione non è in grado di costituire validi organi d'amministrazione, in quanto la costante diserzione delle sedute da parte della metà dei consiglieri non consente che si proceda legittimamente all'elezione del sindaco neppure in seduta di seconda convocazione.

Non è dubbio, d'altra parte, che la proclamazione della elezione del sindaco ripetutamente effettuata, sulla base del risultato della votazione di ballottaggio del 18 febbraio, da quella parte dei consiglieri che non intende riconoscere l'inefficienza funzionale dell'Amministrazione eletta, sia da considerare illegittima, per cui giustamente il prefetto ha pronunciato l'annullamento delle relative deliberazioni e di quelle concernenti l'elezione della Giunta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 23 giugno 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Atripalda ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Severino Freda, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 7 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Atripalda (Avellino) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 giugno 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Atripalda è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Severino Freda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(5123)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Siano (Salerno).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Siano — al quale la legge assegna 20 membri — risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da consiglieri di diverse correnti politiche nessuna delle quali disponeva della maggioranza assoluta.

Si veniva, in tal modo, a determinare in seno al predetto Consiglio la contrapposizione di vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 28 dicembre 1964 e 4 gennaio 1965, si concludevano tutte con esito negativo.

Il prefetto di Salerno, con lettera del 15 febbraio scorso, diffidava il sindaco a promuovere una nuova convocazione del Consiglio per la elezione degli organi ordinari, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, la convocazione stessa sarebbe stata disposta d'ufficio. In relazione a tale diffida, la seduta consiliare per la elezione del sindaco e della Giunta municipale venne fissata per il 3 marzo scorso; ma venne, poi, rinviata al giorno 12 e, poi ancora, al giorno 20.

In data 25 marzo, il prefetto invitava il sindaco a far presente alla Giunta municipale che, qualora fossero stati disposti ulteriori rinvii, sarebbero stati adottati i rimedi previsti dalla legge.

Il Consiglio si riuniva il giorno 31 marzo scorso, in seconda convocazione, con l'intervento dei venti consiglieri assegnati al Comune.

In una prima votazione venivano attribuiti 10 voti al rag. Leo Gigino e 10 voti al geom. Leo Carmine.

Eguale risultato dava una seconda votazione considerata di ballottaggio. Il consigliere anziano, che presiedeva la seduta, dichiarava che nessuno era stato eletto alla carica di sindaco in quanto nessuno dei due consiglieri in ballottaggio aveva ottenuto la maggioranza prescritta.

L'atto deliberativo veniva annullato con decreto prefettizio, nella considerazione che il Consiglio comunale, prima di far luogo al ballottaggio, avrebbe dovuto espletare una seconda votazione libera, ai sensi dell'art. 61 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

A seguito di tale annullamento, il predetto Consiglio si riuniva ancora una volta il 6 maggio scorso, ma la seduta andava deserta.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 20 maggio 1965 fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1916, n. 148 della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti.

Le sedute del Consiglio comunale del 29 e del 31 maggio 1965 non davano, infatti, risultato positivo.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Siano in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità di far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 giugno 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Siano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Vincenzo Tommasone, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Roma, addì 19 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Siano (Salerno) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, negligendo così un prec. o adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 giugno 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Siano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Tommasone, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(5287)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Montelupo Fiorentino (Firenze).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Montelupo Fiorentino, al quale la legge assegna venti membri, risultava costituito, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, di due gruppi di consiglieri di pari consistenza numerica, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Dopo che per due volte l'argomento relativo all'elezione del sindaco era stato rinviato per la constatata impossibilità di trovare un accordo che consentisse la formazione della occorrente maggioranza, il Consiglio, nella seduta del 6 febbraio, procedeva alle rituali votazioni, ma nessuno dei candidati conseguiva la maggioranza di voti prescritta dall'art. 5, comma terzo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Nella seduta di seconda convocazione del 13 successivo i candidati degli opposti schieramenti riportavano, in sede di ballottaggio, un numero uguale di voti.

Peraltro, essendo sorte divergenze in merito a chi dovesse considerarsi eletto, secondo le vigenti disposizioni di legge, il Consiglio ometteva di proclamare l'elezione del sindaco e, dopo che la metà dei consiglieri presenti aveva abbandonato l'aula per protesta, procedeva all'elezione della Giunta.

Quest'ultimo provvedimento veniva, però, annullato dal prefetto sul rilievo che il Consiglio non poteva procedere alla nomina degli assessori fino a quando non avesse esaurito l'argomento relativo all'elezione del sindaco mediante la definitiva proclamazione dell'eletto.

Il Consiglio, pertanto, tornava a riunirsi il 30 marzo, il 10 e il 13 aprile, ma senza far luogo alla ripetizione delle votazioni per l'elezione del sindaco e della Giunta o, quanto meno, alla proclamazione del sindaco sulla base dei risultati della votazione effettuata il 13 febbraio.

Il prefetto allora, allo scopo di porre il predetto Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza dell'obbligo relativo alla costituzione degli organi, ne disponeva d'ufficio — con decreto del 23 aprile 1965, fatto notificare a tutti i consiglieri — due ulteriori convocazioni, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto in entrambe le sedute, fissate per il 30 aprile ed il 4 maggio 1965, non si raggiungeva il numero legale di presenti richiesto dal citato art. 5 del testo unico n. 570 del 1960.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità funzionale del predetto Consiglio e considerato che la conseguente paralisi dell'Amministrazione costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Montelupo Fiorentino in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 16 giugno 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Montelupo Fiorentino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dottor Angelo Finocchiaro, funzionario di prefettura.

Roma, addì 19 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Montelupo Fiorentino (Firenze) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e

la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 16 giugno 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montelupo Fiorentino è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Finocchiaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(5289)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1965.

Disposizioni per l'ammasso volontario del cedro di produzione 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di sostenere l'ammasso volontario del cedro onde sostenerne il prezzo ed agevolarne il collocamento sul mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente, tra l'altro, la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da Enti ed Associazioni di produttori agricoli per corrispondere acconti ai conferenti, nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che, nel caso, sussistano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale vengono determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la domanda avanzata dal Consorzio agrario provinciale di Cosenza intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del cedro di produzione 1965;

Considerato che il Consorzio richiedente possiede i requisiti per l'attuazione dell'ammasso di cui sopra trattandosi di Ente che ha dato sicura prova di capacità organizzativa nel campo degli ammassi;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio agrario provinciale di Cosenza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese di gestione e negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del cedro di produzione 1965, fino al limite di 20.000 quintali.

Art. 2.

Sono concessi al Consorzio agrario provinciale di Cosenza i seguenti contributi:

a) un contributo fino alla misura massima del 90% nelle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario del cedro di produzione 1965, conferito entro il 31 dicembre 1965;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti nella misura massima di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 100 milioni. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di spesa di L. 100 milioni.

Art. 3.

Ai fini dell'erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2 il Consorzio agrario provinciale di Cosenza per la suddetta campagna di ammasso deve:

a) fornire, entro il 31 marzo 1966, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo pro-quintale distintamente di tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle di assicurazione, contro il furto e l'incendio, nonchè delle spese tecniche per l'attuazione dell'ammasso, comprese quelle di salamoiatura e di taglio del prodotto e successiva conservazione;

b) sottoporre all'approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso;

c) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire gli elenchi dei conferenti, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti. Detti elenchi dovranno essere vistati dal Presidente della Commissione di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscano all'ammasso volontario il prodotto di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto sul prezzo di vendita nella misura di L. 6.500 a quintale per il cedro « buono » e di L. 6.000 a quintale per il cedro « scarto ».

Il finanziamento per la corresponsione dell'acconto di cui sopra deve essere assicurato mediante convenzioni con gli Istituti di credito ad un tasso non superiore a tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto. Lo schema di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

E' istituita una Commissione, con sede in Cosenza, composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; da un funzionario periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla sua Amministrazione; da un rappresentante dell'Ente gestore; da un rappresentante degli Istituti o Enti esercenti il credito agrario; da un esperto designato dal Consorzio cooperativo dei produttori di cedro; e da due rappresentanti delle Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, designati dal prefetto.

La suddetta Commissione ha il compito:

di assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso del cedro in tutte le zone interessate;

di risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra l'Ente gestore e i conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

di esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su quant'altro possa avere riflesso con l'attuazione del presente provvedimento;

vistare gli elenchi nominativi dei conferenti accertandone e dichiarandone la rispondenza con gli effettivi conferimenti.

Art. 6.

La liquidazione del contributo per l'anzidetta gestione di ammasso del cedro sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi e documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente art. 3, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 7.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ultimato il conferimento del prodotto potrà concedere all'Ente gestore acconti fino alla misura massima di L. 2.000 per ogni quintale di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti compilati e vistati in conformità di quanto prescritto dalla lettera *d*) del precedente art. 3.

Art. 8.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato e ricevuti i contributi previsti dal presente decreto, l'Ente gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione il rendiconto finale di gestione.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione di cui al precedente art. 5, saranno indicati i quantitativi di cedro conferiti e venduti; le spese di gestione compresi in esse gli oneri per interessi; l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto; il contributo erogato dallo Stato, e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 9.

Sul cap. 5188/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1965, è impegnata la somma di L. 100 milioni per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1965
Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 98

(5290)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1965.
Restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regolamento n. 19 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 91 adottato dalla Commissione C.E.E. il 25 luglio 1962 relativo alle restituzioni da applicarsi alle esportazioni di alcuni tipi di farine, semole e semolini;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, e successive modificazioni concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e la restituzione di tali prelievi all'esportazione;

Vista la decisione adottata il 29 giugno 1964 dalla Commissione C.E.E. che fissa per la campagna 1964/65 l'importo supplementare alla restituzione applicabile alle esportazioni di farina di frumento (grano tenero) verso i Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1965 relativo alla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'importo supplementare di restituzione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 2 febbraio 1965, concernente la restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati, è prorogata limitatamente per le esportazioni di farina di grano tenero effettuate dal 1° marzo 1965 al 30 giugno 1965.

Rimangono invariate le misure di detto importo supplementare e le altre norme e formalità da osservarsi per ottenere il supplemento stesso previste dal predetto decreto ministeriale 2 febbraio 1965.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il commercio estero
MATTARELLA

(5562)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1965.
Rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e grano tenero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961. n. 1339, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto l'articolo 6 del decreto legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, con il quale è stato stabilito un rimborso alla produzione per il granoturco ed il grano tenero utilizzati nella produzione di amidi;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1963 che determina le norme e le condizioni per la concessione del rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e grano tenero;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1965 con il quale vengono fissate fino al 31 marzo 1965 le norme e le condizioni per la concessione del rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e grano tenero;

Visto il regolamento n. 44/65 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 29 marzo 1965, che proroga il rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e di grano tenero;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° aprile 1965 al 30 giugno 1965 il rimborso alla produzione di amidi previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, è stabilito nelle seguenti misure:

1) nei limiti di un contingente di quintali 2.625 (duemilaseicentoventicinque) di grano tenero, in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del grano tenero, in vigore alla data d'impiego, e 7 unità di conto per ogni 100 chilogrammi di cereale;

2) per i quantitativi di grano tenero eccedenti il contingente di cui al paragrafo 1, in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata di detto cereale, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1964/65 e 7 unità di conto, per ogni 100 chilogrammi di cereale;

3) in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del granoturco, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1964/65 e 6,10 unità di conto, per ogni 100 chilogrammi di cereale.

Art. 2.

Nel caso che venga impiegata direttamente farina di grano tenero per la produzione di amido, il rimborso è determinato in base al tasso di conversione fissato dal regolamento della Commissione della Comunità Economica Europea il 20 dicembre 1962, n. 165, nella misura di kg. 140 di grano tenero per 100 chilogrammi di farina.

Art. 3.

Qualora alla fabbricazione di amidi vengano destinati grano tenero, granoturco e farina di grano tenero importati dall'estero, un conguaglio sarà effettuato tra il prelevamento applicato ai cereali impiegati ed il rimborso previsto ai precedenti articoli.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il commercio estero
MATTARELLA

(5561)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1965.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1949, con il quale il Consorzio interprovinciale per l'ortofrutticoltura di Napoli e Caserta venne trasformato in Consorzio fitosanitario obbligatorio;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1962, con il quale la durata del Consorzio predetto è stata prorogata a tempo indeterminato;

Visto il proprio decreto 20 marzo 1965, con il quale è stata fissata fino al 30 giugno 1965 la durata della gestione commissariale del Consorzio;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla proroga della gestione commissariale anzidetta;

Decreta:

E' prorogata fino al 31 dicembre 1965 la gestione commissariale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta e confermato nell'incarico di commissario l'avv. Armando Izzo.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5371)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1965.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Biblioteca Guazzugli Marini », in Pergola (Pesaro-Urbino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del prefetto della provincia di Pesaro-Urbino in data 6 ottobre 1959, n. 1630/59, con il quale si è provveduto alla nomina di un commissario straordinario dell'Ente « Biblioteca Guazzugli Marini », in Pergola, con il compito di curare la sistemazione dello stesso Ente e di redigere lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1964, n. 624, col quale lo statuto medesimo è stato approvato;

Ritenuta la necessità di far luogo alla sollecita costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per iniziarne l'amministrazione ordinaria in modo che esso Ente possa convenientemente assolvere alle sue finalità istituzionali;

Vista la nota in data 15 maggio 1965, n. 3595, con la quale il sindaco del comune di Pergola ha comunicato i nominativi delle persone designate, per la composizione del Consiglio, dagli Organi e dalle Autorità a ciò qualificati dallo statuto;

Decreta:

Articolo unico.

Per il quadriennio 1° luglio 1965-30 giugno 1969, il Consiglio di amministrazione dell'Ente « Biblioteca Guazzugli-Marini », in Pergola, è costituito come appresso:

Guazzugli Marini dott. ing. Dario, in rappresentanza della famiglia Guazzugli Marini;

Menghini prof. Sergio, designato, per rappresentarlo, dal provveditore agli studi di Pesaro e Urbino;

Mendogni dott. Antonio, soprintendente bibliografico di Bologna;

Bucarelli geom. Aldo e Sebastianelli Alessandro, designati dal Consiglio comunale di Pergola;

Barbadoro prof. Diego, insegnante di ruolo designato dai presidi degli Istituti secondari di Pergola;

Segato ins. Enzo, insegnante di ruolo designato dal direttore del Circolo didattico di Pergola.

Il Consiglio nella sua prima riunione, procederà alla nomina del presidente, scegliendolo tra i suoi membri.

Nella prima applicazione del presente decreto, le funzioni di segretario del Consiglio saranno disimpegnate dal Consigliere insegnante elementare di ruolo.

Una volta procedutosi alla nomina del bibliotecario, tali funzioni saranno disimpegnate da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 14, primo comma, dello statuto dell'Ente.

Roma, addì 18 luglio 1965

Il Ministro: GUI

(5372)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1965.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese » di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1958, n. 316, recante modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1958 con il quale è stato fissato al 31 ottobre 1958, il termine di scadenza della gestione commissariale dell'Ente predetto;

Considerato che, in attuazione del disposto dell'articolo 1 della citata legge n. 316, spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la nomina di due membri, di cui uno effettivo ed uno supplente, del Collegio sindacale dell'Ente stesso;

Decreta:

Il dott. Alessandro Barsotti è nominato sindaco effettivo ed il dott. Francesco Cerchio è nominato sindaco supplente dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese », per la durata di un triennio, a decorrere dal 1° agosto 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(5270)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Germagno (Novara).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Viste le note n. 6614 del 5 gennaio 1965 e n. 7418 del 17 febbraio 1965, con le quali l'ENEL ha comunicato che il comune di Germagno (Novara) non ha richiesto entro il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Germagno (Novara) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Germagno (Novara).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Novara con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Novara o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 26 luglio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(5378)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 19 luglio 1965.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Loreto Aprutino (Pescara).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 3 giugno 1965, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Loreto Aprutino e nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione del civico Ente, il direttore di sezione dott. Agatino Neri.

Con il 14 p.v. scadrà il periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il commissario straordinario ha preso in consegna una Amministrazione da tempo travagliata da dissidi insanabili, la quale oltre a non aver provveduto all'approvazione del bilancio 1965, aveva lasciato insoluti o sospesi alcuni problemi di vitale importanza per il comune di Loreto Aprutino.

Il commissario straordinario, dopo aver provveduto alla impostazione ed all'approvazione del bilancio preventivo 1965, ha avviato a soluzione alcuni degli urgenti problemi di quella civica azienda, quali i lavori per la costruzione della rete idrica e fognante, l'attuazione del piano di ricostruzione, la rielaborazione del piano regolatore, edilizia scolastica, la sistemazione di strade interne ed esterne, l'ampliamento del mattatoio, mentre occorre provvedere anche all'esame di indispensabili problemi attinenti al riordinamento amministrativo ed a varie esigenze di interesse pubblico.

Per le suesposte considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, è stata disposta la proroga di tre mesi della predetta gestione, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570.

Pescara, addì 19 luglio 1965

Il prefetto: NITRI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 maggio 1965, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Loreto Aprutino ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione del civico ente il direttore di sezione dott. Agatino Neri;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria di Loreto Aprutino, affidata con il decreto presidenziale surriferito al direttore di sezione dott. Agatino Neri, è prorogata a termini di legge.

Pescara, addì 19 luglio 1965

Il prefetto: NITRI

(5126)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 agosto 1965:

Celli Lorenzo, notaio residente nel comune di Lucera, è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma;

Quaranta Vittorio, notaio residente nel comune di Napoli, e trasferito nel comune di Roma;

Salerno Francesco, notaio residente nel comune di Enna, e trasferito nel comune di Roma;

Marchese Alfonso, notaio residente nel comune di Savona, e trasferito nel comune di Roma;

Vomero Omero, notaio residente nel comune di Viggiano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Roma;

Scalettaris Antonio Carlo, notaio residente nel comune di Laurenzana, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Ostiano, distretto notarile di Cremona;

Parolin Battista, notaio residente nel comune di Cerami, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Follina, distretto notarile di Treviso;

De Rossi Giancarlo, notaio residente nel comune di Rometta, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Borgo San Giacomo, distretto notarile di Brescia;

Cargnelli Simon Pietro, notaio residente nel comune di Pordenone, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Maniago, stesso distretto;

Nicolosi Luigi, notaio residente nel comune di Vicari, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Lercara Friddi, stesso distretto.

(6060)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Sant'Isidoro », con sede in Dualchi (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 luglio 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Sant'Isidoro », con sede in Dualchi (Nuoro), costituita in data 17 gennaio 1954 per atto del notaio dott. Cesare Piras ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Giuseppe Segretario.

(5422)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di San Cataldo (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5828)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1965, il comune di Savigno (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.210.256, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5834)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1965, il comune di Vighizzolo D'Este (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.094.576, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5831)

Autorizzazione al comune di San Giuliano Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di San Giuliano Terme (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5832)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1965, il comune di Todi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.985.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5833)

Autorizzazione al comune di Montecastello Vibio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1965, il comune di Montecastello Vibio (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5835)

Autorizzazione al comune di Forano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1965, il comune di Forano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.317.008, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5836)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1965, il comune di Montalcino (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.417.352, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5837)

Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1965, il comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 944.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5838)

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1965, il comune di Norcia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.154.609, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5839)

Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1965, il comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5830)

Autorizzazione al comune di Guarcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1965, il comune di Guarcino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5829)

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Vernole (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.045.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5840)

Autorizzazione al comune di Taurisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Taurisano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.612.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5841)

Autorizzazione al comune di Teverola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Teverola (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5849)

Autorizzazione al comune di San Tammaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di San Tammaro (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5850)

Autorizzazione al comune di Pontelatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Pontelatone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5851)

Autorizzazione al comune di Pignataro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Pignataro Maggiore (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5852)

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Giano Vetusto (Caserta), viene autorizzato ad assumere un muto di L. 3.080.000, per la copertra del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5853)

Autorizzazione al comune di Francolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Francolise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5854)

Autorizzazione al comune di Formicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Formicola (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5855)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,71
1 Dollaro canadese	579,65
1 Franco svizzero	144,587
1 Corona danese	89,982
1 Corona norvegese	87,352
1 Corona svedese	120,732
1 Fiorino olandese	173,65
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,44
1 Lira sterlina	1743,112
1 Marco germanico	155,76
1 Scellino austriaco	24,208
1 Escudo Port.	21,751

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 49 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3963/R in data 20 maggio 1965

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Alfaciclina*, 4 supposte × gr. 0,250	Alfa Farmaceutici, Bologna, via Cimabue, 9/4	4- 3-1958	11.118/A	25- 3-1965
2	*Alfaciclina*, 1 flaconcino × mg. 100 + 1 fiala da 2 cc. di solvente	Id.	4- 3-1958	11.118/B	25- 3-1965
3	*Alfamicetina*, 6 supposte × mgr. 125	Id.	5- 5-1962	10.199/A	25- 3-1965
4	*Alfamicetina*, 6 supposte × mgr. 250	Id.	5- 5-1962	10.199/E	25- 3-1965
5	*Alfamicetina*, 6 supposte × mg. 500	Id.	5- 5-1962	10.199/F	25- 3-1965
6	*Alfamicetina*, 3 supposte × gr. 3,2	Id.	26- 3-1958	10.199/G	25- 3-1965
7	*Alfapen D.B.A.*, 1 flacone da 500.000 U.I. + 1 fiala da 3 cc. di solvente	Id.	9- 3-1959 lettera del 8- 9-1959	11.640	25- 3-1965
8	*Alfapen D.B.A.*, 1 flacone da 1.000.000 U.I. + 1 fiala solvente da 3 cc.	Id.	22-12-1959	11.640/1	25- 3-1965
9	*Atox*, flacone sciroppo da 150 cc.	Id.	26- 4-1954	8.886	25- 3-1965
10	*Atox*, 6 supposte × gr. 2,5 per adulti	Id.	18- 3-1958	8.886/A	25- 3-1965
11	*Atox*, 6 supposte da gr. 2 pediatriche	Id.	18- 3-1958	8.886/B	25- 3-1965
12	*Bi-Cetin*, 3 supposte per adulti	Id.	20- 3-1962	8.744	25- 3-1965
13	*Bi-Cetin*, 1 e 3 supposte per bambini	Id.	20- 3-1962	8.744/1	25- 3-1965
14	*Bi-Cetin*, 3 supposte tipo mite	Id.	19-11-1959	8.744/2	25- 3-1965
15	*Extrapenil*, flacone da 400.000 U. + fiala solvente	Id.	1-10-1959	15.730	25- 3-1965
16	*Extrapenil*, flacone da 500.000 U. + fiala solvente	Id.	1-10-1959	15.730/1	25- 2-1965
17	*Extrapenil*, flacone da 600.000 U. + fiala solvente	Id.	1-10-1959	15.730/2	25- 3-1965
18	*Extrapenil*, flacone da 1.000.000 U. + solvente	Id.	1-10-1959	15.730/3	25- 3-1965
19	*Extrapenil Aspecifico*, flacone da 500.000 U. + solvente	Id.	1-10-1959	15.730/A	25- 3-1965
20	*Extrapenil B complex liofilizzato*, flacone da 500 mila U. + solvente	Id.	1-10-1959	15.730/B	25- 3-1965
21	*Extramicina*, 2 supposte da 400.000 U.I. + gr. 0,5 × gr. 3 per adulti	Id.	27- 8-1959	15.489/D	25- 3-1965
22	*Extramicina*, 4 supposte da 200.000 U. + gr. 0,25 × gr. 1,3 per bambini	Id.	27- 8-1959	15.489/D-1	25- 3-1965
23	*Enteristin*, 20 compresse	Id.	16- 5-1958	4.794	25- 3-1965
24	*Enteristin*, flacone × gr. 200 di emulsione . . .	Id.	16- 5-1958 20- 5-1961	4.794/A	25- 3-1965
25	*Flavocetina*, 3 supposte × gr. 2,4 per adulti . .	Id.	27- 6-1961	10.463	25- 3-1965
26	*Flavocetina*, 3 supposte × gr. 1,8 uso pediatrico	Id.	27- 6-1961	10.463/1	25- 3-1965
27	*Liofermento*, 3 flaconcini di sospensione acquosa	Id.	22- 5-1958	13.894	25- 3-1965
28	*Liofermento*, 3 flaconcini liofilizzati	Id.	22- 5-1958	13.894/A	25- 3-1965
29	*Penazina*, flacone da 1.000.000 U. con annessa fiala solvente da 3 cc..	Id.	18- 3-1960	16.414	25- 3-1965
30	*Penazina*, flacone da 500.000 U. con annessa fiala solvente da 3 cc.	Id.	18- 3-1960	16.414/1	25- 3-1965
31	*Pulmocillin*, 1 supposta × 600.000 U.I. + gr. 0,5 per adulti	Id.	1- 6-1960	11.514	25- 3-1965
32	*Pulmocillin*, 1 supposta × 300.000 U.I. + gr. 0,25 per bambini	Id.	1- 6-1960	11.514/1	25- 3-1965
33	*Streptopenazina*, flacone da 500.000 U. + gr. 0,5 con fiala solvente × 3 cc.	Id.	9- 2-1960	16.335	25- 3-1965
34	*Viteal-B/12*, flacone sciroppo × gr. 200	Id.	15-11-1958	7.719	25- 3-1965
35	*Viteal-B/12*, 10 fiale × 1 cc.	Id.	3- 5-1960	7.719/A	25- 3-1965
36	*Vupen (già Stapen-V)*, 10 capsule da 100.000 U. .	Id.	16- 4-1957 8- 8-1960	12.409	25- 3-1965
37	*Vupen sulfamidico*, flacone × gr. 60 di emulsione	Id.	13- 8-1958 8- 8-1960	12.409/B	13- 3-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
38	*Vupen*, flacone × gr. 60 di emulsione . . .	Alfa Farmaceutici, Bologna, via Cimabue, 9/4	13- 8-1958 8- 8-1960	12.409/C	25- 3-1965
39	*Zoocolin* (uso veterinario), 12 compresse . . .	Lisapharma, Erba (Como), via Licinio, 11	13- 3-1957	12.362	5- 3-1965
40	*Diurinc*, 20 capsule opercolate	SPE.M.SA., Firenze, via Dante da Castiglione, 7	19- 8-1950 lettera del 4- 8-1954	3.769	16- 3-1965
41	*Angiobis*, 3 supposte × gr. 0,13 di sostanza .	Farmaceutici Ecobi, Genova, via F. Pozzo, 14	11-10-1956	1.594/A	17- 3-1965
42	*Angiobis*, 3 supposte per uso pediatrico . . .	Id.	24- 5-1957	1.594/B	17- 3-1965
43	*Pymecral*, 5 ovuli vaginali da gr. 8 . .	Labiocrom, Genova, via di Francia, 7	31- 1-1957	12.158/B	3- 4-1965
44	*Clorevit*, flacone gocce × 10 cc.	U.S.A.R. (già della ditta Tiber di Roma), Aprilia (Latina), via Nettunense, km. 19,900	11-11-1958	14.428	3- 8-1964
45	*Vicalcina*, flacone sciroppo × gr. 200	O.P.I.S. Farmaceutici, Messina, via La Farina, 185	25- 5-1953	2.071/A	31- 3-1965
46	*Miocuril*, 5 fiale liofilizzate da mg. 1 + 5 fiale di solvente × 2 cc.	Azienda Farmaceutica Italiana (già della ditta I.S.E.C.), Milano, piazzale Gambara, 7/8	16- 6-1962	19.944	8- 3-1965
47	*Benactin*, 30 e 50 confetti × mg. 1	Cooperativa Farmaceutica, Milano, via Passione, 8	22- 4-1958	13.826	6- 3-1965
48	*Sinetox* (già *Sanatox*), flacone sciroppo da gr. 150	A. P. O. - Antibiotic Pharm. Organisation (già della ditta Alfa di Bologna), Milano, viale Zara, 58	1- 3-1955	7.591/A	25-11-1964
49	*Bromo De Angeli*, 10 fiale × 2 cc.; 10 fiale × 5 cc.; 10 compresse	Istituto De Angeli, Milano, via Serio, 15	18- 2-1950	2.982	1- 3-1965
50	*Co-Streptosil-E*, flacone sciroppo × gr. 130; 5 fiale × 5 cc.	Id.	14-12-1951	1.579/C	1- 3-1965
51	*Co-Streptosil-E*, 6 supposte per adulti	Id.	14-12-1956	1.579/D	1- 3-1965
52	*Co-Streptosil-E*, 6 supposte per uso pediatrico	Id.	14-12-1956	1.579/E	1- 3-1965
53	*Deapasil calcico*, 100 compresse da gr. 0,5 .	Id.	22- 3-1951	1.825/D	12- 3-1965
54	*Calmogen*, 1 cachet da gr. 0,50 . . .	Farmaceutici Gueli Luigi, Milano, via G. da Salò n. 14	31- 1-1959	2.804	4- 3-1965
55	*Pluscortina*, 10 compresse × mg. 5	Farmalabor, Milano, via Turati, 18	29- 5-1961	15.863	1- 3-1965
56	*Rovacillina*, 8 e 16 confetti	Id.	9- 4-1960	14.977	1- 3-1965
57	*Triamlone*, 10 compresse × mg. 4	Id.	29- 5-1961	15.645	1- 3-1965
58	*Neohydrin*, 10 compresse	Lakeside Int. Corp. di Milwankee-Wisc. (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Farber-Ref, Milano, via Imperia, 35	24- 2-1965	9.767	16- 3-1965
59	*Sonnital*, 4 e 10 capsule tipo normale; 4 e 10 capsule ad azione prolungata; 2 e 6 supposte	Ist. Biochimico Italiano, Milano, via Brembo, 65	21-11-1952 lettere del 11-12-1954 10- 1-1955	7.268	24- 2-1965
60	*Sonnormon*, flacone gocce × 10 cc.; 4 e 20 capsule × mg. 250	Id.	11- 7-1952 lettera del 16-12-1954	6.693	24- 2-1965
61	*E-Corit*, 4 fiale × 1 cc. tipo normale; 4 fiale × 1 cc. tipo pediatrico; 2 fiale × 2 cc. tipo forte	Italfarmaco, Milano, viale Fulvio Testi, 330	26- 4-1951	4.798	14- 1-1965
62	*Ismilepto* (uso veterinario), 1 fiala × 5 cc.; 1 fiala × 20 cc.; 1 fiala × 50 cc.	Ist. Sierot. Milanese Serafino Belfanti, Milano, via Darwin, 20	27- 7-1960	17.560	13- 3-1965
63	*Ferrosanctolo*, flacone sciroppo da gr. 200 .	Italia, Milano, via Rabolini, 9	26- 8-1963	18.450	2- 1-1965
64	*Ferrosanctolo*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	26- 8-1963	18.450/A	2- 1-1965
65	*Pleurorigor*, (soluzione uso esterno), flacone da gr. 50	Id.	18- 6-1963	19.157	2- 1-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
66	*Sanapulmo*, vasetto da gr. 50 di pomata	Italia, Milano, via Rabolini, 9	25- 6-1963	19.159	2- 1-1965
67	*Tetrafortenos*, flacone da gr. 200 di sciroppo jodoarsenicale	Id.	13- 1-1962	19.735/B	2- 1-1965
68	*Tetrafortenos*, flacone da gr. 200 di sciroppo ferruginoso	Id.	13- 1-1962	19.735/C	2- 1-1965
69	*Tetrafortenos* (categoria calcica), flacone contagocce da gr. 30	Id.	13- 1-1962	19.735/E	2- 1-1965
70	*Tetrafortenos*, 10 fiale × 2 cc. di 1° grado . . .	Id.	13- 1-1962	19.735/F	2- 1-1965
71	*Tetrafortenos*, 10 fiale × 2 cc. di 2° grado . . .	Id.	22- 2-1962	19.735/F-1	2- 1-1965
72	*Tetrafortenos*, 10 fiale × 2 cc. di 3° grado . . .	Id.	22- 2-1962	19.735/F-2	2- 1-1965
73	*Cardiogen* (già *Cardiolachilo*), 6 supposte . . .	Lab. A. Manzoni & C. (già della ditta LA.CHI.LO.), Milano, via V. Vela, 5	4- 1-1955	7.225/A	19-12-1963
74	*Testobios*, 4 fiale × 1 cc. da mg. 5; 4 fiale × 1 cc. da mg. 10	Id.	8- 1-1954	7.529	10-12-1963
75	*Remitan*, 20 confetti; 6 fiale × 2 cc.	Farmaceutici Midy, Milano, via G. B. Piranesi, 38	4- 9-1953	8.065	11- 3-1965
76	*Corastab*, flacone × 10 cc. al 10 %; flacone × 10 cc. al 5 %; flacone × 10 cc. al 4 %; flacone × 10 cc. al 3 %	Simes, Milano (Affori), via Bellerio, 41	16- 6-1948	1.445	4- 3-1965
77	*Proderma*, tubo pomata × gr. 35	Id.	autorizzato con lettera del 23- 3-1942	—	2- 3-1965
78	*Lisozima S.p.A.*, 3 e 10 fiale da 2 cc. × mg. 25 .	Spa - Soc. Prodotti Antibiotici, Milano, via Biella, 8	3- 1-1959 30- 3-1960	4.446/B-1	3- 4-1965
79	*Novo-Jodo* (già *Nicoiodil*), 10 fiale da gr. 0,20 × 1 cc.	Dr. Manlio Zauli, Milano, via Ponte Seveso n. 20	29-11-1961	12.211	1- 4-1965
80	*Novo-Jodo* (già *Nicoiodil*), 30 compresse da gr. 0,10	Id.	29-11-1961	12.211/A	1- 4-1965
81	*Isimicoina* (sciroppo), per sola esportazione . .	Istituto Sieroterapico Italiano, Napoli, via S. Giacomo dei Capri, 66	22-12-1959		12- 3-1965
82	*Siero antitetanico anallergico da bue*, fiala da 5 cc. da 1.500 U.I., uso umano	Id.	16- 3-1954 24- 8-1962	8.677/B-1	12- 3-1965
83	*Neopolicalcica vitaminica*, 6 fiale × 10 cc. . .	Prochema, Parma, via Manara, 1/*bis*	5- 5-1951	4.742	6- 1-1965
84	*Ultramin*, 20 compresse	Guidotti e C., Pisa, via Trieste, 22	22- 7-1964	20.370	2- 4-1965
85	*Ascorsal*, 5 supposte per adulti	Farmamerica (già Pitman Moore Co.), Roma, viale Parioli, 90	12- 1-1960	16.534	10- 3-1965
86	*Ascorsal*, 5 supposte per bambini	Id.	7- 3-1961	16.534/1	10- 3-1965
87	*Bismusoter*, 3 supposte × gr. 0,10	Id.	1-10-1960	310	10- 3-1965
88	*Canfospart*, 10 fiale × 2 cc. tipo semplice . . .	Id.	17-12-1960	2.477	10- 3-1965
89	*Canfospart*, 10 fiale × 2 cc. con Valeriana . .	Id.	17-12-1960	2.477/E	10- 3-1965
90	*Chinopin*, 5 fiale × 2 cc.	Id.	10-11-1960	716	10- 3-1965
91	*Chinopin*, 5 fiale × 1 cc. uso pediatrico	Id.	10-11-1960	716/1	10- 3-1965
92	*Chinopin*, 10 supposte da gr. 3 per adulti . .	Id.	10-11-1960	716/A	10- 3-1965
93	*Chinopin*, 10 supposte da gr. 1 per bambini .	Id.	10-11-1960	716/A-1	10- 3-1965
94	*Hepatis ormon*, 20 capsule tipo vitaminico . . .	Id.	24-11-1960	887/E	10- 3-1965
95	*Percalcina vitaminica*, 10 supposte × gr. 2 . . .	Id.	3-10-1960	2.123	10- 3-1965
96	*Piomicina*, tubo × gr. 10 di pomata con vitamina F	Id.	19-11-1960	5.698/A	10- 3-1965
97	*Neuramina*, 5 fiale × 1 cc. da mg. 25	Id.	12- 1-1961	8.389	10- 3-1965
98	*Neuramina*, 5 fiale × 2 cc. da mg. 50	Id.	12- 1-1961	8.389/1	10- 3-1965
99	*Sedospamina*, 5 supposte	Id.	9-12-1960	971/A	10- 3-1965
100	*Glicerofosfan*, flacone sciroppo × gr. 175 con stricnina; flacone sciroppo × gr. 175 senza stricnina	Dr. N. Ganzina (ora SIR), Roma - Tor Sapienza, via di Tor Cervara, 282	6- 2-1946	375	25- 3-1965
101	*Diidrostreptomicina solfato* (uso veterinario), flaconcino da gr. 1; flaconcino da gr. 5	I.C.A.R. (già Leo), Roma, via G. D'Arezzo, 32	16- 1-1961	8.279/A	12- 2-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
102	*Reumoblitz* (già *Urgana B/1*), 6 fiale × 5 cc. .	Von Boch Arzneimittel (già della ditta Prodotti Ava dr. A. Zizzini), Roma, via Rovigo, 1	17- 1-1953 19-11-1959	7.299/C	28-10-1964
103	*Reumoblitz* (già *Urgana B/1*), 5 fiale × 10 cc. .	Id.	17- 1-1953 19-11-1959	7.299/C-1	28-10-1964
104	*Stricnestrode*, flacone gocce × 20 cc.; 3 fiale × 1 cc.	A.F.A. Attività Farmaceutiche e Affini, Torino, corso Marconi, 20	28- 1-1948	1.109	6- 3-1965
105	*Priamida*, 50 confetti da mg. 5	Lab. Pharmaceutica Dr. G. Janssen S.A. di Turnhout (Belgio), rappresentata ora in Italia dalla ditta Laboratori Delalande, Torino, via Beaulard, 8	2-10-1959	14.955	10- 4-1965
106	*Priamida*, flacone gocce da 15 cc.	Id.	2-10-1959	14.955/A	10- 4-1965
107	*Lisprin vitaminico*, flacone sciroppo × 100 cc.	Importex Chimici Farmaceutici, Trieste, via Conti, 28	20- 4-1960	17.067	30- 3-1965
108	*Epifen*, 10 compresse .	Dr. Reiner e C., Saronno (Varese), via Milano, 13	7-12-1953	8.437	9- 3-1965
109	*Lattil - S.I.F.*, (fermenti lattici vivi selezionati), 10 flaconcini × 3 cc.	S.I.F. - Stab. Ital. Farm. Opoterapico - Biologico, Verona, via Marsala, 31	18- 5-1959	15.126	7-12-1964
110	*Lattil - S.I.F.*, (fermenti lattici vivi selezionati), 10 flaconcini × 5 cc.	Id.	22- 7-1959	15.126/1	7-12-1964
111	*Fosforan*, 10 fiale × 2 cc. con calcio glutammato e Vit. B/6	Crosara, Valdagno (Vicenza)	10- 2-1953	6.272	1- 4-1965
112	*Fosforan*, 20 cialdini	Id.	4- 3-1955	6.272/B	1- 4-1965

(4180)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7383, in data 29 luglio 1965, il dott. Filippo Di Gianni e il dott. Gioacchino Varani sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

(5633)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7380 in data 29 luglio 1964 il geom. Franco Merli è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza.

(5634)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato con annesso terreno, in Camposanto (Modena)

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, in data 18 giugno 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato distinto al catasto edilizio urbano del comune di Camposanto (Modena) al foglio n. 20, mappale 660, della superficie di mq. 590 e dell'annesso terreno distinto al catasto terreni al foglio n. 20, mappale 661, della superficie di mq. 208.

(5638)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Marco Bonfioli, nato a Trento il 6 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « Economia e commercio », conseguito presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano il 7 novembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

(5434)

Il dott. Biagio Fava, nato a Baula Blanca (Argentina) il 19 dicembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « Materie letterarie », conseguito presso l'Università di Messina il 15 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(5435)

Il dott. Ivo Grande, nato a Collepasso (Lecce), il 26 aprile 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « Giurisprudenza », conseguito presso l'Università di Bari il 15 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(5436)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a sessantacinque borse per studi e ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche offerte dalla N.A.T.O., per il 1965-66.

1) Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, bandisce i concorsi, per titoli, a 65 borse di studio, messe a disposizione di giovani ricercatori italiani dall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) per il 1965-1966, nell'intento di incoraggiare gli studi e le ricerche nel campo specifico e di promuovere una più stretta collaborazione tra gli scienziati dei Paesi della Comunità Atlantica.

2) Le predette borse sono destinate a studi e ricerche da compiersi presso istituti o laboratori esteri, nel campo delle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche, e sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) per la matematica	borse n.	3
b) per la fisica	»	7
c) per la fisica	»	11
d) per l'ingegneria	»	4
e) per la biologia	»	14
f) per la medicina	»	12
g) per l'agricoltura e la zootecnia	»	8
h) per la geografia, la geologia e la mineralogia	»	6

I concorsi sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

3) *Durata delle borse.*

La durata delle borse sarà determinata dalla Commissione giudicatrice in relazione al programma di studi e di ricerche proposto dal candidato: essa non potrà comunque essere superiore a 12 mesi. La stessa Commissione stabilirà altresì l'istituto o il laboratorio presso il quale il candidato dovrà compiere gli studi e le ricerche programmati.

4) *Entità delle borse.*

L'ammontare di ogni borsa sarà stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche a suo discrezionale ed insindacabile giudizio e comprenderà oltre ad una somma forfettaria per le spese di viaggio, un assegno mensile per l'intera durata della borsa, che dovrà intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno, sia di qualunque altra eventuale spesa inerente al godimento della borsa stessa, compresi eventuali contributi di laboratorio.

L'importo dell'assegno mensile varierà da un minimo di L. 180.000 ad un massimo di L. 250.000, secondo il Paese di destinazione e l'anzianità di laurea dell'assegnatario; l'importo massimo potrà essere attribuito soltanto a coloro che, alla data di scadenza del presente bando, abbiano maturato un'anzianità di laurea di oltre cinque anni e debbano usufruire della borsa negli Stati Uniti d'America.

Agli assegnatari che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa, sarà inoltre corrisposto *una tantum*, previo parere favorevole del competente Comitato nazionale del C.N.R., in merito all'attività svolta all'estero, un premio finale il cui importo sarà di L. 230.000 o di lire 140.000, secondo che il borsista abbia maturato o no, alla data di scadenza del presente bando, una anzianità di laurea di oltre cinque anni.

I borsisti non godranno di alcuna forma di assicurazione, nè da parte della N.A.T.O., nè da parte del Ministero degli affari esteri, nè da parte del Consiglio nazionale delle ricerche. E' pertanto consigliabile che essi provvedano ad assicurarsi personalmente contro ogni eventuale rischio.

5) *Condizioni e formalità per la partecipazione ai concorsi.*

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in una Università o Istituto superiore italiano.

Non possono tuttavia parteciparvi: *a*) i professori universitari di ruolo, e coloro che appartengano a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo; *b*) coloro che, avendo già usufruito di una delle borse per l'estero del C.N.R. o della N.A.T.O., abbiano altresì usufruito o usufruiscano o debbano usufruire di altra borsa per l'estero della N.A.T.O.

Non è consentito di partecipare a più di due dei concorsi indicati al paragrafo 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale da L. 400, secondo lo schema unito al presente bando, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, Segreteria generale, piazza delle Scienze, 7, Roma, entro il perentorio termine del 15 ottobre 1965.

Nella domanda (possibilmente dattiloscritta) l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) residenza;

c) a quale dei concorsi indicati al paragrafo 2 intenda partecipare;

d) per quali studi e ricerche utilizzerebbe la borsa e per quale durata;

e) l'istituto o il laboratorio nel quale preferirebbe compiere gli studi e le ricerche;

f) le lingue straniere che conosce in grado tale da poter usufruire utilmente dalla borsa;

g) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda sotto la sua personale responsabilità:

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

i) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

l) se abbia o no usufruito di altra borsa di studio per l'estero del C.N.R. o della N.A.T.O.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede: per i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in tre copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma particolareggiato, in quattro copie, degli studi e delle ricerche per i quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

4) *curriculum vitae et studiorum*, in quattro copie;

5) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo e dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica.

Le copie dei lavori, a stampa o dattiloscritti, e quelle del programma di studi e ricerche, del *curriculum* e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche ordinate in tre distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma, una del *curriculum* e una dell'elenco: la quarta copia del programma, del *curriculum* e dell'elenco andrà unita alla domanda.

Le copie dei lavori potranno essere inviate in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato, e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti dopo il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire titoli e i documenti già presentati, ancorchè

si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati. La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e dei relativi titoli e documenti è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione, nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

6) *Commissioni giudicatrici - Svolgimento dei concorsi.*

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Al termine dei suoi lavori la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai condidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui al terzo comma del presente paragrafo, secondo l'ordine di questa.

Nell'ipotesi prevista nell'ultimo comma del paragrafo 5, ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà al Consiglio nazionale delle ricerche di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

7) *Comunicazioni relative ai risultati del concorso.*

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'ultimo comma del paragrafo 6, entro il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, sotto pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) il certificato di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il certificato di buona condotta;
4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale; quelli di cui ai nn. 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Coloro che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato potranno presentare, in luogo dei certificati medesimi una attestazione in carta legale, rilasciata dalla autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, e da cui risulti che si trovino in attività di servizio: tale attestazione dovrà indicare, tra l'altro, anche la data di nascita dell'interessato.

Le disposizioni dei precedenti tre commi non si applicano al personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

8) *Assegnazione delle borse.*

Le borse sono conferite con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa N.A.T.O., di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

9) *Disposizioni concernenti il godimento delle borse di studio e gli obblighi del borsista.*

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio cui sarà stato destinato, le ricerche in programma.

Il titolare della borsa dovrà dare inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine che gli sarà fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 dicembre 1966 e dovrà quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa. Coloro che non ottemperino a tali disposizioni, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Il pagamento delle borse sarà effettuato in rate anticipate; il numero delle rate, l'importo e le modalità di pagamento di ciascuna di esse saranno stabilite dal C.N.R. all'atto dell'assegnazione delle singole borse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza, ai sensi del precedente comma, saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sugli studi e le ricerche compiuti. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso agli studi e ricerche anzidetti.

Ove i risultati tratti dal borsista siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al C.N.R. anche copia della memoria.

10) *Restituzione dei titoli e documenti.*

A coloro cui siano state conferite le borse saranno restituiti immediatamente i titoli e certificati presentati a corredo delle domande di ammissione ai concorsi, ad eccezione del certificato di laurea; agli altri concorrenti saranno invece restituiti tutti i titoli e documenti presentati, solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e dell'attestazione indicati nel paragrafo 7.

Roma, addì 16 luglio 1965

Il direttore generale: PIO ARCHI

SCHEMA DI DOMANDA

AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - Segreteria generale — Piazzale delle Scienze, 7
ROMA

Il sottoscritto . . . .
(nome) (cognome)
nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .
il . . . . residente a . . . . . .
(giorno, mese, anno di nascita)
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con codesto CNR, con bando del 16 luglio 1965, per il conferimento di borse di studio per l'estero, messe dalla NATO a disposizione di giovani ricercatori italiani, nelle discipline attinenti a
. . . .

Intenderebbe usufruire della borsa presso l'Istituto o Laboratorio . . . .
. . . .
dell'Università di . . . . diretto

dal prof. . . . per un periodo di mesi . . .
per compiervi studi e ricerche nel campo . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
secondo l'accluso programma.

Il sottoscritto dichiara di avere una buona conoscenza delle seguenti lingue straniere: .
.

Dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario precisare di quali condanne si tratti);

c) di non aver usufruito di altra borsa di studio per l'estero del CNR o della NATO (in caso contrario precisare di quale borsa si tratti).

Desidera che le comunicazioni riguardanti il concorso gli siano inviate al seguente indirizzo: . . .

. . . ., li 1965

Firma (nome e cognome)

N.B. — La firma deve essere autenticata, ai sensi del paragrafo 5 del bando.

(5939)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a cinquantanove posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella H) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119 ,concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a cinquantanove posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella H) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerata la necessità che il personale della carriera di concetto dei periti industriali con specializzazione meccanica sia abilitato alla guida di autoveicoli, allo scpo di fronteggiare particolari situazioni di servizio e di emergenza;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso - Ripartizione dei posti

E' bandito un pubblico concorso per esame a cinquantanove posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella H) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ripartiti come segue:

a) ventinove in favore dei candidati che siano in possesso del diploma di perito industriale con una delle seguenti specializzazioni:
Telecomunicazioni;
Elettrotecnica;
Elettronica industriale.

Dei suddetti ventinove posti, due sono riservati, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, al personale di ruolo degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche, in possesso del diploma di perito industriale con una delle specializzazioni di cui sopra;

b) trenta in favore dei candidati in possesso del diploma di perito industriale con una delle seguenti specializzazioni:
Fisica industriale;
Industrie metalmeccaniche;
Termotecnica;
Meccanica.

Dei suddetti trenta posti, due sono riservati, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, al personale di ruolo degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche, in possesso del diploma di perito industriale con una delle specializzazioni di cui sopra.

I posti riservati al personale di ruolo degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche sono suscettibili di eventuale riduzione o soppressione da effettuarsi in applicazione dell'articolo 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti riservati, che non siano ricoperti, saranno conferiti ai candidati idonei di cui ai rispettivi gruppi a) e b).

Art. 2.

Titoli di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di perito industriale con una delle specializzazioni indicate nel precedente art. 1.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

C) idoneità fisica all'impiego;

D) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

E) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

F) i periti industriali con specializzazione meccanica, dovranno, inoltre, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « *B* » per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *C*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, n. 31, Roma - entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate - entro il suddetto termine di 30 giorni - alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 30 agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data — dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

m) i periti industriali con specializzazione meccanica dovranno, inoltre, indicare gli estremi della patente di abilitazione di categoria « *B* » per la guida di autoveicoli, richiesta nel precedente art. 3.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore ad ispettore generale e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie, sulle quali vertono le prove di esame, e due impegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia — di data recente — munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale in base ai programmi annesi al presente decreto (allegato *A* e *B*).

Dovranno sostenere il programma di cui all'allegato *A*, i periti industriali specializzati in telecomunicazioni, elettrotecnica ed elettronica industriale, il programma di cui allo allegato *B*, i candidati specializzati in fisica industriale, industrie metalmeccaniche, termotecnica e meccanica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle due prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

Titoli preferenziali.

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile

1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1293, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dallo Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobr e1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequantato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidtente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti Decretazione dei vincitori.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonche quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale — Ufficio concorsi — entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica allo impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) i periti industriali con specializzazione meccanica dovranno produrre, inoltre, una attestazione rilasciata dallo Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente Prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero luogo e data di rilascio).

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al 1° comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *g*) del precedente articolo 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962.

I periti industriali con specializzazione meccanica dovranno produrre, inoltre, un'attestazione rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente Prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle

telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di vice perito.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

I posti relativi a ciascuna delle aliquote di cui al precedente art. 1, eventualmente non ricoperti, non potranno comunque essere conferiti ai candidati idonei delle restanti aliquote.

Qualora l'Amministrazione proceda al conferimento di posti disponibili agli idonei, in applicazione del primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno rispettate le proporzioni di posti previste dall'art. 1 del presente bando.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso, relativi ad una delle aliquote di cui al precedente art. 1, restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, i posti medesimi, saranno conferiti agli idonei che abbiano concorso per la medesima aliquota di posti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 15 marzo 1965

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1965
Registro n. 41, foglio n. 73. — Ansalone

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

(Periti industriali specializzati in telecomunicazioni, elettrotecnica ed elettronica industriale).

Prove scritte

1ª Prova *Elettrologia.*

1) Concetti di campo e potenziale elettrico. Condensatori e loro raggruppamenti. Calcolo della capacità per condensatori ed armature piane e cilindriche.

2) Corrente elettrica. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Conduttori e isolanti. Leggi di Kirchhoff. Legge di Joule. Potenza. Energia. Cenni sugli effetti chimici delle correnti.

3) Campo magnetico e flusso magnetico. Induttanza. Auto e mutua induzione. Legge dell'induzione elettromagnetica. Circuiti magnetici.

4) Unità di misura. Sistemi di unità con particolare riguardo al sistema Giorgi.

5) Grandezze alternative sinusoidali e loro parametri caratteristici. Teoria dei circuiti a regime alimentati da f.e.m. alternative sinusoidali. Circuiti risonanti. Circuiti accoppiati. Cenni sui fenomeni transistori. Potenza elettrica in un circuito percorso da corrente alternativa sinusoidale. Fattore di potenza. Potenza attiva e reattiva.

6) Cenni sui sistemi trifase a stella ed a triangolo relazioni tra tensioni (e correnti) di fase e concatenate, potenza. Nozioni sulla produzione del campo rotante.

7) Emissione elettronica e sue leggi. Diodi. Triodi e tubi a più elettrodi. Tipi di catodi. Curve caratteristiche statiche e dinamiche dei tubi elettronici. Cenni sull'effetto fotoelettrico o sulle celle fotoelettriche.

8) Nozioni di fisica atomica struttura dell'atomo, struttura elettronica e livelli energetici. Differenza tra conduttori, isolanti e semiconduttori. Cristalli raddrizzatori. Effetto piezoelettrico. Transistori a punte ed a giunzione; loro principali proprietà e parametri caratteristici.

9) Amplificatori di tensione e di potenza a tubi elettronici ed a transistori. Accoppiamenti tra stadi amplificatori. Reazione e controreazione. Circuiti oscillatori.

10) Nozioni sulla modulazione di ampiezza e di frequenza; cenni sui circuiti modulatori.

11) Cenni sulle onde elettromagnetiche e sulla loro propagazione. Nozioni sul campo elettrico e campo magnetico; rappresentazione vettoriale e teorema di Poynting. Nozioni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche per onde piane libere in un mezzo dielettrico e loro velocità di propagazione. Cenni sulla propagazione troposferica e ionosferica.

2ª Prova *Elettrotecnica ed impianti.*

a) Macchine elettriche:

1) Nozioni sulle macchine generatrici di corrente continua ed alternata.

2) Principali tipi di motori a corrente continua: avviamento e regolazione.

3) Motori asincroni. Cenni sui motori sincroni e su quelli monofasi a induzione ed a collettore.

4) Trasformatori. Struttura e funzionamento. Auto trasformatori.

5) Conversione statica della corrente: raddrizzatori a vapore di mercurio ed a semiconduttori. Cenni sui convertitori rotanti.

6) Costituzione e funzionamento delle pile e accumulatori.

b) Impianti e misure

1) Generalità sulla propagazione dell'energia elettrica. Nozioni sui problemi di distribuzione dell'energia elettrica.

2) Nozioni sulla propagazione delle correnti sulle linee aeree ed in cavo per trasporto di energia elettrica e per telecomunicazioni. Costanti primarie e secondarie delle linee. Criteri generali sull'impianto delle linee aeree e dei cavi. Nozioni sulla diafonia, e sui sistemi di bilanciamento.

3) Nozioni sulle guide d'onda campi d'impiego.

4) Nozioni sulle antenne: dipolo hertziano, dipolo a mezza lunghezza d'onda, cortine di dipoli, antenne a stilo, antene rombiche, paraboliche ed a tromba. Guadagni: area equivalente; impedenze. Cenni sulle lenti sugli specchi per onde elettromagnetiche.

5) Misure elettriche: galvanometri, amperometri, voltmetri in c.c. ed in c.a. Misure di resistenza, induttanza e capacità: ponti più usati per tali misure. Cenni sulle misure

di frequenza. Wattmetri. Determinazione del fattore di potenza. Contatori monofasi. Cenni sulle misure di impedenza e di attenuazione sulle linee.

N. B. — Ciascuna delle due prove scritte potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso e su diverso argomento.

PROVA ORALE

Oltre le materie delle due prove scritte:

a) Nozioni di statistica metodologica;

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato;

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) Organizzazione dell'Amministrazione poste e telecomunicazioni.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

(Periti industriali specializzati in fisica industriale, industrie metalmeccaniche, termotecnica e meccanica).

PROVE SCRITTE

1ª Prova - *Fisica*:

1) Cinematica: moto di un punto - moto rettilineo uniforme e moto uniformemente vario - velocità ed accelerazione - moto circolare uniforme e moto armonico - moto relativo.

2) Statica: concetto di forza - equilibrio delle forze - composizione e decomposizione delle forze - coppie poligono funicolare - centri di gravità - momenti di inerzia.

3) Dinamica: leggi fondamentali - massa - impulso e quantità di moto - lavoro di una forza e di una coppia - energia cinetica e potenziale. Nozioni sull'urto di corpi elastici e anelastici. Unità di misura meccaniche. Varii tipi di attrito: radente, volvente e lubrificato.

4) Termologia e termodinamica: equazioni caratteristica dei gas - temperature quantità di calore, caloria, calore specifico - conduzione, irradiazione, conversione - isolamento termico - dilatazione termica - cambiamento di stato - calore di trasformazione - temperatura critica - vapori saturi e non saturi - primo e secondo principio della termodinamica - equivalente meccanica della caloria - principio della conservazione della energia e concetto della trasformazione di essa - combustione e combustibili.

5) Nozioni elementari di acustica: produzione e propagazione dei suoni - caratteristiche dei suoni - voce e udito.

6) Nozioni elementari di ottica: sorgenti luminose - propagazione della luce - riflessione e rifrazione - specchi - prismi e lenti.

2ª Prova - *Macchine termiche e tecnologiche*:

1) Meccanica applicata alle macchine: nozioni sulla composizione dei meccanismi - trasmissioni nelle macchine: con sistemi articolati, con cinghie, con catene, a frizione, a ruote dentate - profili dei denti - coppie dentate ad assi sghembi - rendimenti nelle trasmissioni - principali tipi di supporti portanti e di spinta - eccentrici. Nozioni sulle sollecitazioni dinamiche - nozioni sulle velocità critiche degli alberi. Misure di forze, lavoro e potenza, macchine più comuni per il sollevamento e trasporto dei materiali, volani, funzioni e calcolo regolatori.

2) Macchine termiche: trasformazioni principali di gas e vapori quali si presentano nelle motrici a fluido - variazioni delle temperature, pressioni e volumi - loro rappresentazione - diagramma di Mollier - trasformazione dell'energia nell'interno dell'apparato motore - a stantuffo e a turbina - motore a combustione interna - motore a scoppio e Diesel a quattro e due tempi - rendimenti.

3) Tecnologia: lavorazione dei legnami - generalità sui metalli - principali tipi di leghe - fonderie - forgiatura a freddo e a caldo - presse - magli - fucine - aggiustaggio macchine - utensili per i metalli - tornio parallelo - tornio a revolver - alesatrici - trapano - limatrice - piallatrice - strozzatrice - macchine per la lavorazione delle lamiere - fresatrice universale e lavorazione delle lamiere - torni automatici - mole - rettificatrici - macchine per affilare - macchine per filettature di precisione - fonderia di ghisa, dell'acciaio e dell'alluminio - processo di saldatura - tolleranze - principali prove sui materiali.

N. B. — Ciascuna delle due prove scritte potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento.

PROVA ORALE

Oltre le materie delle due prove scritte:

a) Nozioni di statistica metodologica;

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato;

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici:

d) Organizzazione dell'Amministrazione poste e telecomunicazioni.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *C*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da lire 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio Concorsi - Viale G. Massaia, 31. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a cinquantanove posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *II*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di perito industriale con specializzazione in . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « *B* » n. . . . . per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432, rilasciata da . . . . il . . . . (6).

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o *perdono giudiziario*), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . ., di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati in possesso del diploma di perito industriale con specializzazione meccanica.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o del segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità eqiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4427)

Concorso per esame a dieci posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri (tabella I) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, numero 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso per esame a dieci posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tab. *I*);

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a dieci posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri (tab. *I*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei predetti posti:

uno è riservato, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, al personale di ruolo degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche;

uno è riservato a favore:

a) del candidato che superi la prova scritta ed orale in lingua tedesca, di cui all'allegato *A*, e che risulti idoneo nelle altre prove;

b) del candidato, cittadino italiano di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostenga nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superi la prova scritta ed orale di lingua italiana.

I suddetti posti riservati sono suscettibili di eventuale soppressione da effettuarsi in applicazione dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti riservati, che non siano ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di geometra o di liceo artistico, ramo architettura ovvero uno dei diplomi corrispondenti dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Requisiti.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per *i promossi per merito di guerra;*

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si comulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dello articolo 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31, Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di 30 giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 30 agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dello Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere al posto riservato di cui all'art. 1, comma secondo, lettere *a*) e *b*) del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con la qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, e da altri quattro membri, due dei quali, professori di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa. Alla Commissione sarà aggregato un membro aggiunto per la prova di lingua.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere al posto riservato di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *a*) e *b*) del presente bando, dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto) sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta ed orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale, e, per i candidati che abbiano chiesto di partecipare al posto riservato di cui all'art. 1, comma secondo, lettere *a*) e *b*), della media dei voti riportati nella prova di lingua, ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'inetressato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gen-

naio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dallo Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

t) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono al posto riservato di cui all'art. 1, comma secondo, del presente decreto nei modi indicati nella lettera *b*) di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza - i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati *alle liste di leva terrestre*): *certificato di esito di leva*, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima: certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al 1° comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole *parificate o legalmente riconosciute con sedi* fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *q*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio *di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica* sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli

alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente articolo 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovrano essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di vice geometra.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° marzo 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Registro n. 36, foglio n. 332. — ANSALONE

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: *Topografia*:

Strumenti topografici, loro verifiche e rettifiche e loro uso per i rilevamenti planimetrici e altimetrici del terreno.

Celerimensura.

Misura e calcolo delle aree - Planimetri.

Rilevamenti dei poligonali, tolleranze e compensazioni.

Carte topografiche e nautiche, loro uso e caratteristiche.

Rilevamenti di fabbricati, di abitati e di terreni.

Divisione di aree e rettificazione di confine.

Seconda prova: *Costruzioni*:

Sollecitazioni semplici e formule relative - sollecitazioni composte di flessione e di taglio, di pressione e flessione - solidi caricati di punta.

Verifica di stabilità e calcolazioni di strutture semplici isostatiche (travi semplici e composte).

Generalità sulle costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato; muri, archi, piattabande, volte, solai, tetti (tipi di incavallatura orditura materiali di copertura).

Tetti piani; scale, fondazioni, opere di finimento.

Manutenzione dei fabbricati.

Impianti idraulici, fognature domestiche.

Cenni sugli impianti di ventilazione, riscaldamento e refrigerazione.

Terza prova:

(Solo per gli aspiranti al posto riservato di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *a*) e *b*).

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

N. B. — Ciascuna delle due prime prove scritte potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento.

PROVA ORALE

Oltre alle materie delle prime due prove scritte:

a) nozioni di statistica metodologica;

b) nozioni di contabilità generale dello Stato;

c) stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni, stima dei lavori di terra e murari, analisi dei prezzi, computi metrici, contratti d'appalto, tenuta dei documenti di contabilità;

d) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

e) organizzazione dell'Amministrazione P.T.;

f) (Solo per gli aspiranti al posto riservato di cui allo art. 1, secondo comma, lettere *a*) e *b*). Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno sostenere, oltre alla terza prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Visto, *Il Ministro*: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia, 31 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a dieci posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri (tab. I) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di .
presso il quale è stato assunto il .
(oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (6).

Data . . . .

Firma . . . . . (7)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'articolo 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) I candidati che desiderino concorrere al posto riservato di cui all'art. 1 secondo comma lett. a) e b) del bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale in lingua italiana.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3861)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

Il Ministero della difesa-Esercito comunica che il giorno 14 ottobre 1965, alle ore 8,30 avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta di esame del concorso indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1965) per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

(5926)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1965, registro 19 Interno, foglio 44, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1964;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Girolamo Giuliani, impedito;

Decreta:

Il prof. dott. Antonino Lombardo, ispettore generale degli Archivi di Stato, è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1964, in sostituzione del dott. Girolamo Giuliani, impedito.

Al predetto sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul cap. 1482, del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1965

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1965
Registro n. 25 Interno, foglio n. 216

(5639)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Diario delle prove di esame del concorso per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Montevarchi, Sansepolcro e Pieve Santo Stefano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 23 marzo 1965, concernente la nomina della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Montevarchi, Sansepolcro e Pieve Santo Stefano;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Le prove di esame del concorso specificato in oggetto avranno luogo alle ore 9 del 12 ottobre 1965 in Firenze presso l'Istituto di igiene dell'Università e presso la Clinica di patologia medica 2ª (Padiglione «Monna Tessa», Ospedale di Careggi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Arezzo ed all'albo pretorio della Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 12 luglio 1965

Il medico provinciale: CIOFFI

(6054)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.